



**COMUNE
DI
MIRANDOLA**
Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

N. 227

Del **17/12/2025**

Proposta n. 266/2025

Oggetto:

**APPELLO SENTENZA N. 1477/2025 PUBBL. IL 09/12/2025 E NOTIFICATA IL 11/12/2025 EMESSA DAL TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE - EREDITA' GIACENTE POZZETTI OSCAR**

L'anno **duemilaventicinque**, questo giorno **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore 16:00 in ottemperanza alla deliberazione di Giunta comunale n.39 del 30/03/2022 avente ad oggetto "Disciplina delle sedute di Giunta comunale in modalità "videoconferenza", appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in modalità videoconferenza.

Fatto l'appello e accertata l'identità dei componenti mediante piattaforma di collegamento audio-video ZOOM, sono presenti:

N	Nominativo	Funzione	Presenza	Assenza
1	BUDRI LETIZIA	Sindaco	X	
2	MARCHI MARINA	Assessore	X	
3	DONNARUMMA MARCO	Assessore	X	
4	CARAFOLI LUCA	Assessore		X
5	SECCHIA LISA	Assessore	X	
6	LUPPI FEDERICA	Assessore	X	

Presenti: **5**

Partecipa il Vice Segretario Gianni Doni

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Letizia Budri Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con protocollo n. 0012744/2024 è stato notificato al comune di Mirandola atto di citazione da parte dell'Avv. Giulia Setti (C.F. STTGLI73M45F257U, PEC giulia.setti@ordineavvmodena.it), in qualità di curatore dell'EREDITÀ GIACENTE POZZETTI OSCAR (C.F. 94186650365), in seguito ad atto di pignoramento c/o terzi emesso dal comune di Mirandola con prot. n. 4748/2024 del 02/02/2024 nei confronti di ILLIMITY BANK SPA, ove è acceso il conto corrente della procedura di eredità giacente con intervenuto versamento al Comune da parte della Banca in data 19/02/24 delle somme presenti sul conto corrente della procedura per € 52.863,80;

- con sentenza n. 1477/2025 pubblicata il 09/12/2025 e notificata il 11/12/2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Modena il giudice monocratico ha accolto l'opposizione e condannato Il Comune Di Mirandola:

1) al pagamento, in favore dell'EREDITÀ GIACENTE POZZETTI OSCAR dell'importo versato dalla banca depositaria del conto corrente della procedura

2) al pagamento, in favore dell'opponente e del terzo intervenitore, B.G. delle spese del giudizio liquidate in €. 786,00 per anticipazioni e in €. 7.000,00, ciascuno, per compensi, oltre 15% rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge.

CONSIDERATO CHE:

- La parte motiva che ha portato il Giudice a ritenere che il credito vantato dal Comune di Mirandola, seppure maturato *post mortem*, sia un 'debito ereditario' e, come tale, da pagare secondo l'ordine dei diritti di prelazione (e non come spesa di procedura), risulta contraddittoria e ingiusta e, pertanto, risulta opportuno procedere all'appello della sentenza, con richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà sussistendo il pericolo che nelle more del giudizio di appello le somme vengano distribuite dal curatore dell'eredità giacente e, dunque, non siano più recuperabili ad esito del giudizio di gravame;

- I punti della motivazione che evidenziano una ingiustificabile contraddittorietà sia nel ragionamento logico che nelle conclusioni alle quali giunge il Giudice di *prime cure* – seppure in una materia molto particolare, senza precedenti giurisprudenziali – sono molteplici:

- preliminarmente, in merito all'eccezione di incompatibilità del curatore a svolgere anche il ruolo di avvocato, il Giudice riferisce che non sussiste incompatibilità in via generale (fatto pacifico), mentre l'eccezione è stata sollevata con specifico riguardo al caso in esame, essendovi contestazioni sull'operato del curatore/avvocato;
- nel merito, il Giudice premette – correttamente - che è pacifico che il divieto, prescritto dall'art. 506 c.c., di avvio e prosecuzione di azioni esecutive individuali di creditori e legatari, si applichi solo ai casi di liquidazione concorsuale del patrimonio ereditario, non rinvenibile nella fattispecie in esame (escludendo così fondatezza alla tesi della impignorabilità del conto corrente della procedura sostenuta sin dall'inizio dalla Controparte);
- Quanto al credito vantato dal Comune, il Giudice di *prime cure* premette che è pacifico che l'IMU maturata in data **successiva alla chiusura dell'inventario** sia **debito della procedura, da soddisfarsi in prededuzione** e, pertanto, a prescindere dalle cause legittime di prelazione dei crediti insinuati nella procedura di liquidazione dell'attivo ereditario;

Nonostante tale premessa, senza alcuna motivazione il Giudice riserva un diverso trattamento all'IMU maturata *post mortem* ma prima dell'inventario, infatti:

- qualifica erroneamente tale credito del Comune come 'debito ereditario' (mentre non può esserlo, essendo sorto *post mortem*); testualmente "*Nella specie, il credito d'imposta rivendicato, in questa sede, dal Comune, essendo maturato post mortem, rientra appieno nella categoria concettuale di "debito ereditario" sin qui illustrato*";
- scrive che la prededuzione tecnicamente intesa (di cui si discute in questa fattispecie) non si applica nella procedura di liquidazione volontaria, mentre nella stessa sentenza si afferma che il credito IMU sorto dopo l'inventario fosse da soddisfare in prededuzione, dunque contraddicendosi;
- scrive ancora che, non essendoci nessuna affinità tra eredità giacente e materia concorsuale, non si può trattare di una prededuzione in senso tecnico, sempre in contrasto con l'affermazione, pur contenuta in sentenza, che l'IMU *post mortem* è credito da soddisfare in prededuzione;
- il Giudice precisa ulteriormente che l'imposta IMU afferente beni immobili ereditari, sorta prima della chiusura dell'inventario (data che non ha alcun rilievo giuridico/procedurale e che, pertanto non può giustificare un diverso trattamento di crediti della medesima natura) non può rientrare nelle spese della curatela da soddisfare con precedenza rispetto ai debiti ereditari, con motivazione di difficile comprensione, e conclude che il curatore è tenuto a pagare le imposte nei limiti del valore dei beni inventariati pagando nel rispetto dell'art. 530 cc secondo i diritti di prelazione. Stabilisce, infine, che la corretta collocazione del credito IMU è in privilegio ex art. 2752, ult. co., c.c. e non già nell'ambito delle spese della curatela, quando la graduazione deve operare per i crediti *ante mortem*, o al più, in caso di incapienza dell'attivo, per il pagamento dei crediti prededucibili.

RITENUTO PERTANTO che ci siano adeguati presupposti per impugnare la sentenza che, pur chiarendo la pignorabilità del conto corrente, come dal Comune di Mirandola sostenuto, e che l'IMU maturata in data successiva alla chiusura dell'inventario sia debito della procedura, da soddisfarsi in prededuzione e, pertanto, a prescindere dalle cause legittime di prelazione dei crediti insinuati nella procedura di liquidazione dell'attivo ereditario, giunge poi a conclusioni contrarie con riferimento a un credito di identica natura, senza giustificare le ragioni che legittimerebbe tale differente trattamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ che l'interesse del Comune ad una corretta soluzione circa il regime IMU da applicare in caso di eredità giacente va oltre la controversia in oggetto, essendoci sempre più casi di eredità giacente con posizioni assunte dai vari curatori molto divergenti, sicché vi è un interesse pubblico a garantire un'uniformità di trattamento, anche considerando che su tale particolare fattispecie non sono presenti arresti giurisprudenziali specifici.

RITENUTO opportuno confermare l'incarico all'avv. Luciana Rossini, che ha assistito il Comune di Mirandola nel giudizio di primo grado, al fine di garantire continuità nella linea difensiva.

VISTO il preventivo acquisito al prot. 53066/2025 del 15 dicembre 2025, pari ad euro 8.563,36 oltre a spese vive di iscrizione a ruolo dell'appello, per euro 1.165,50, e quindi per un totale di euro 9.728,86, comprensivo di c.p.a. e non soggetto ad IVA, in quanto il legale si trova in regime forfettario.

CONSIDERATO che il capitolo 15030/5 – "Spese legali per ricorsi tributari" - presenta la necessaria disponibilità.

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di Contabilità;
- il d.lgs. n. 267 del 2000;
- la legge n. 241 del 1990;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 117 del 19 dicembre 2024 d'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 116 del 19 dicembre 2024 d'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027 e s.m.i.

VERIFICATA la compatibilità della presente deliberazione con gli strumenti di programmazione dell'Ente, ai sensi dell'art. 26 del vigente regolamento di contabilità.

SENTITO l'Assessore delegato Ing. Luca Carafoli.

INDIVIDUATO il Responsabile del procedimento nella persona del dott.ssa Monica Perboni

RILEVATO che, in capo al responsabile del procedimento, non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;

VISTI:

- lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento;
- l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore V, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'allegato parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale-audio, proclamato dal Presidente;

DELIBERA

1. di autorizzare il Sindaco a proporre appello avverso la sentenza n. 1477/2025 del Tribunale di Modena, depositato il 9 dicembre 2025 e notificata al Comune l'11 dicembre 2025, con contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della stessa;
2. di dare atto che il Sindaco provvederà, a tal fine, a conferire procura alle liti al legale che sarà incaricato con apposita determinazione del dirigente del Settore Finanziario;
3. di dare atto che la spesa relativa al conferimento dell'incarico in parola trova copertura nel capitolo 15030/5 – "Spese legali per ricorsi tributari" - il cui impegno sarà oggetto di successiva determinazione del dirigente del Settore Finanziario;

Successivamente, ritenuta l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione testé assunta, in considerazione che l'atto di appello deve essere proposto entro 9 gennaio 2026, con voto unanime, reso in forma palese per appello nominale, mediante affermazione vocale-audio, proclamato dal Presidente,

4. DICHIARA

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, immediatamente eseguibile il presente atto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Letizia Budri

Il Segretario Generale
Gianni Doni